

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2021, n. 026/Pres.

Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'articolo 61, comma 5, lettere a) e b) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità e oggetto)

CAPO II
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

- Art. 2 (Autorizzazione paesaggistica)
- Art. 3 (Istanza di autorizzazione paesaggistica)
- Art. 4 (Istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica)
- Art. 5 (Conformità delle opere eseguite rispetto all'autorizzazione paesaggistica)
- Art. 6 (Digitalizzazione dei procedimenti paesaggistici e modelli standardizzati)

CAPO III
DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO E
DELLE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

Sezione I
Commissione regionale per il paesaggio

- Art. 7 (Funzioni della Commissione regionale per il paesaggio)
- Art. 8 (Documentazione per l'esame delle proposte)
- Art. 9 (Organizzazione dei lavori)

Sezione II
Commissioni locali per il paesaggio

- Art. 10 (Disposizioni per la delega delle funzioni amministrative in materia di paesaggio)
- Art. 11 (Commissione locale per il paesaggio)
- Art. 12 (Componenti)
- Art. 13 (Incompatibilità)

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 (Rinvio)

- Art 15 (Rinvio dinamico)
- Art. 16 (Disposizioni transitorie)
- Art. 17 (Abrogazioni)
- Art. 18 (Entrata in vigore)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione della Parte III della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in esecuzione dell'articolo 61, comma 5, lettere a) e b), della predetta legge regionale, reca disposizioni per:

- a) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui agli articoli 58, 59 e 60 della legge regionale 5/2007 a cura dell'Amministrazione regionale e degli enti delegati dalla Regione all'esercizio delle predette funzioni, in conformità alla disciplina statale vigente, al Piano paesaggistico regionale (PPR) e in applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- b) il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio e delle Commissioni locali per il paesaggio di cui agli articoli 56 e 59 della legge regionale 5/2007.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Art. 2

(Autorizzazione paesaggistica)

1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici devono ottenere l'autorizzazione paesaggistica prima di realizzare un intervento che modifichi l'aspetto esteriore dei predetti beni, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Gli interventi sui beni paesaggistici:

- a) sono improntati sulla lettura del contesto paesaggistico in cui si inseriscono e sulla considerazione delle modificazioni o alterazioni del progetto sul paesaggio secondo i parametri di cui all'allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- b) possono assimilarsi al contesto paesaggistico, senza introdurre alterazioni, oppure tendere ad un nuovo equilibrio figurativo.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica:

- a) gli interventi e le opere di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice, o previsti da altre disposizioni statali vigenti;
- b) gli interventi e le opere declinati all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);
- c) le particolari categorie di interventi e opere di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017, dalla data di pubblicazione dell'Avviso di intervenuto riscontro delle condizioni per l'esonero ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 sui rispettivi siti istituzionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (Mibact) e della Regione;

- d) gli interventi e le opere declinati, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, all'articolo 3 dell'Allegato tecnico all'Accordo stipulato in data 22 ottobre 2009, tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 25 novembre 2009, di seguito denominato Accordo Regione/Mibact, e alle successive modifiche e integrazioni;
- e) gli interventi e le opere declinati, in applicazione degli articoli 143, comma 4, e 149 del Codice, dalla disciplina d'uso del Piano paesaggistico regionale (PPR) approvato con decreto del Presidente della Regione 0111/Pres. del 24 aprile 2018 (D.lgs 42/2004. L.R 5/2007, art. 57, comma 10. Approvazione del piano paesaggistico regionale).

4. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono la Regione o gli enti locali dalla stessa delegati ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007. Possono essere altresì delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica gli Enti Parco, al verificarsi delle condizioni stabilite dall'articolo 59 bis della legge regionale 5/2007.

Articolo 3 (Istanza di autorizzazione paesaggistica)

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è presentata esclusivamente in via telematica:

- a) mediante lo Sportello Unico per l'edilizia (SUE) o mediante lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) nei casi previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- b) all'amministrazione procedente nei casi di indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- c) all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007 nei casi non compresi alle lettere a) e b).

2. Sono assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata:

- a) gli interventi e le opere di lieve entità di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- b) le istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- c) gli ulteriori interventi e le opere di lieve entità riportati all'ALLEGATO 1 al presente regolamento e riferiti all'articolo 2 dell'Accordo Regione/Mibact quando non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 e più ampliativi delle tipologie di intervento di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.

3. L'istanza di autorizzazione paesaggistica per interventi e opere di lieve entità, di seguito denominata autorizzazione paesaggistica semplificata (APS), redatta secondo il modello di cui all'ALLEGATO 2, è corredata dalla seguente documentazione ai fini della sua procedibilità:

- a) relazione paesaggistica semplificata con i contenuti di cui all'Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 31/2017, redatta secondo il modello di cui all'ALLEGATO 3 e sottoscritta da un professionista abilitato;
- b) elaborati grafici di progetto preordinati ad evidenziare la qualità dell'intervento in relazione al contesto paesaggistico di riferimento;

c) dichiarazione del progettista di conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento.

4. Gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e non elencati al comma 2 sono assoggettati al procedimento paesaggistico ordinario disciplinato dall'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004.

5. L'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto Codice, di seguito denominata autorizzazione paesaggistica ordinaria (APO), redatta secondo il modello di cui all'ALLEGATO 2, è corredata dalla seguente documentazione ai fini della sua procedibilità:

- a) relazione paesaggistica con i contenuti definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, redatta secondo il modello di cui all'ALLEGATO 4 e sottoscritta da un professionista abilitato;
- b) elaborati grafici di progetto preordinati ad evidenziare la qualità dell'intervento in relazione al contesto paesaggistico di riferimento.

Art. 4

(Istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica)

1. In sede di istruttoria dell'istanza di APS o APO, l'autorità competente preliminarmente verifica:

- a) che l'intervento proposto interessi beni paesaggistici;
- b) che l'intervento proposto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica;
- c) che l'intervento sia soggetto al procedimento di autorizzazione ordinaria o semplificata;
- d) la completezza della documentazione allegata all'istanza.

2. Nel caso in cui l'intervento proposto non necessiti di autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente e archivia l'istanza.

3. Qualora l'istanza di autorizzazione sia presentata a un'amministrazione incompetente, questa la trasmette all'amministrazione competente dandone contestuale comunicazione al soggetto richiedente.

4. L'amministrazione competente comunica al soggetto richiedente, contestualmente all'avvio del procedimento, l'esito della verifica di cui al comma 1, lettere c) e d) e richiede, in un'unica volta, gli eventuali ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'autorità competente conclude il procedimento con provvedimento espresso di improcedibilità.

5. L'amministrazione competente valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel PPR, nel provvedimento di imposizione del vincolo ovvero nei provvedimenti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141 bis del Codice nonché nello strumento urbanistico generale comunale quando conformato al PPR ai sensi dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007. Qualora non sussistano le predette prescrizioni d'uso, l'amministrazione competente valuta la compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 e secondo quanto previsto all'articolo 1 dell'Accordo Regione/MiBACT.

6. I termini e le singole fasi del procedimento paesaggistico semplificato sono disciplinati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017, ai sensi del quale il

provvedimento conclusivo viene rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Il termine complessivo di quaranta giorni, relativo alle varie fasi del procedimento in capo all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, può essere modulato dalla medesima autorità in ragione della complessità dell'intervento o delle proprie esigenze operative, fermo restando il rispetto del termine di conclusione del procedimento, il parere della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 5/2007, non è obbligatorio.

7. Ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31/2007 il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso, riferibili direttamente alla categoria d'intervento di lieve entità in valutazione, che siano contenute nel PPR o nel provvedimento di imposizione del vincolo o nei provvedimenti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141 bis del Codice.

8. I termini e le singole fasi del procedimento paesaggistico ordinario sono disciplinati dall'articolo 146 del Codice, ai sensi del quale il provvedimento conclusivo viene rilasciato entro centocinque giorni dalla ricezione dell'istanza. L'ente locale delegato dalla Regione acquisisce il parere obbligatorio della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 5/2007.

9. Ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del Codice il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel PPR o nel provvedimento di imposizione del vincolo o nei provvedimenti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141 bis Codice, e sia intervenuta la positiva verifica dell'avvenuto conformazione dello strumento urbanistico generale comunale al PPR ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 7, della legge regionale 5/2007.

10. Il termine di efficacia delle APO e delle APS è disciplinato dall'articolo 146, comma 4, del Codice.

Art. 5

(Conformità delle opere eseguite)

1. Il titolare dell'autorizzazione paesaggistica trasmette all'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, la dichiarazione di un professionista abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto autorizzato e alle eventuali relative prescrizioni impartite con l'autorizzazione paesaggistica, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle medesime opere con indicazione della data di riferimento.

2. Ove venga riscontrata, anche mediante successivo sopralluogo, la difformità, in tutto o in parte, delle opere eseguite, l'autorità competente di cui all'articolo 60 della legge regionale 5/2007 avvia il procedimento sanzionatorio e provvede ai sensi dell'articolo 167, commi 1, 2 e 3 del Codice, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. L'interessato può presentare all'autorità competente istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (ACP) ove ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 167, comma 4, del Codice, utilizzando il modello di cui all' ALLEGATO 2. L'istanza è corredata ai fini della sua procedibilità:

- a) dalla relazione per l'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi, con i contenuti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, redatta secondo il modello di cui all' ALLEGATO 5 e sottoscritta da un professionista abilitato;
- b) da elaborati grafici di progetto corredati da un dettagliato rilievo fotografico atto ad evidenziare le difformità tra il progetto autorizzato e quello realizzato;
- c) da perizia di stima per la quantificazione della sanzione qualora esistenti danno ambientale o profitto conseguito.

4. L'autorità competente rilascia l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del Codice, entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza, nel caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che rientrino nelle fattispecie previste. Il rilascio del provvedimento comporta altresì la corresponsione di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Codice.

5. In caso di rigetto della domanda di ACP si applica la sanzione di cui all'articolo 167, comma 1, del Codice. Per la realizzazione di interventi di lieve entità in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.

Art. 6

(Digitalizzazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica e modelli standardizzati)

1. Al procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.

2. Tutte le richieste di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità sono redatte in formato digitale e trasmesse telematicamente.

3. L'Amministrazione regionale agisce mediante strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, con le diverse amministrazioni e con i privati mediante l'acquisizione dell'istanza in formato digitale e la successiva gestione del procedimento con gli applicativi in uso.

4. I modelli standardizzati allegati al presente regolamento sono obbligatori anche per gli enti delegati all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio. Eventuali modifiche ai modelli di cui agli allegati 2, 3, 4, 5 al presente regolamento sono disposte con decreto del direttore del Servizio della struttura regionale competente in materia di paesaggio pubblicato, unitamente ai modelli modificati, sul sito istituzionale della Regione alla pagina dedicata ai procedimenti paesaggistici.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO E DELLE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

Sezione I

Commissione regionale per il paesaggio

Art. 7

(Funzioni della Commissione regionale per il paesaggio)

1. La Commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata Commissione regionale, istituita presso il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 5/2007, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale ovvero di altri enti pubblici territoriali interessati, formula alla Regione:

- a) proposte di adozione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 del Codice;
- b) proposte di revisione di vincoli esistenti con riferimento ai parametri indicati all'articolo 138 del Codice e proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico in attuazione all'articolo 141 bis del Codice.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è disciplinato dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 141 bis del Codice.

Art. 8

(Documentazione per l'esame delle proposte)

1. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 del Codice sono motivate secondo i parametri indicati all'articolo 138 del Codice e corredate da una relazione descrittiva degli immobili e delle motivazioni con riferimento ai valori di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice, nonché da un elaborato planimetrico in scala adeguata.

2. La Commissione regionale indica l'eventuale ulteriore documentazione idonea per la valutazione delle proposte di cui al comma 1 a supporto dell'istruttoria tecnica – amministrativa per l'inquadramento della zona soggetta alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Art. 9

(Organizzazione dei lavori)

1. La Commissione regionale si riunisce qualora siano presentate proposte di dichiarazione da esaminare. L'esame avviene entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta. La Commissione regionale si riunisce, altresì, su richiesta dei componenti o del Presidente per l'esame di argomenti di particolare interesse.

2. La Commissione regionale è convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica trasmessa a ciascun componente almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Della convocazione della riunione è dato avviso all'Assessore regionale competente in materia di paesaggio che ha facoltà di partecipare alla riunione senza diritto di voto. La nota di convocazione è corredata dall'ordine del giorno e dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 5, della legge regionale 5/2007, per la validità della seduta e del voto, i delegati dei componenti devono presentare la delega in forma scritta da allegare al verbale della seduta.

4. La Commissione regionale si riunisce nelle sedi della Direzione centrale competente in materia di paesaggio. Per le esigenze tecniche della Commissione stessa e al fine di agevolare la valutazione, le riunioni possono svolgersi anche presso il Comune interessato dalla proposta dichiarata di notevole interesse pubblico. La Commissione si avvale dell'apparato tecnico-organizzativo del servizio competente in materia di paesaggio. Le funzioni di segretario sono attribuite a un funzionario, almeno di categoria C, del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione regionale.

5. La Commissione regionale può consultare i comuni interessati e gli esperti della materia ai sensi dell'articolo 138 del Codice invitandoli in audizione.

6. Di ciascuna seduta è redatto un verbale che riassume fedelmente e sinteticamente le fasi essenziali della seduta, le dichiarazioni o osservazioni, le decisioni di rinvio o ritiro e l'esito della votazione con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all'ordine del giorno. Al verbale sono allegati le eventuali note scritte depositate dai componenti e dai soggetti invitati in audizione.

7. È previsto lo svolgimento di sedute anche con modalità telematiche per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. L'organo si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione e la contemporaneità delle decisioni. Il verbale della riunione telematica può essere approvato nella seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente con firma digitale.

8. I componenti esperti della commissione regionale di cui all'articolo 56, comma 2, lettere e) e f), della legge regionale 5/2007, decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione con il quale si provvede altresì alla sostituzione dei componenti. In caso di conflitto di interessi il componente non partecipa ai lavori della commissione regionale segnalando la situazione di conflitto.

Sezione II – Commissioni locali per il paesaggio

Art. 10

(Disposizioni per la delega delle funzioni amministrative in materia di paesaggio)

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 5/2007, istituiscono la Commissione locale per il paesaggio, di seguito denominata Commissione locale, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie comunali secondo la ripartizione di competenze di cui all'articolo 60 della legge regionale 5/2007.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la verifica nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del Codice.

3. I Comuni trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio l'istanza per il conferimento o per la conferma della delega all'esercizio, in forma singola o associata, delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, corredata dalla seguente documentazione:

- a) convenzione per l'istituzione e la gestione della Commissione locale, qualora la delega sia richiesta per la gestione in forma associata delle funzioni paesaggistiche;
- b) copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale e dei rispettivi curricula dei componenti nominati per le finalità di cui all'articolo 60, comma 4, della legge regionale 5/2007;
- c) l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 2.

4. La struttura regionale competente in materia di paesaggio provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, alla verifica della rispondenza ai requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del Codice. A conclusione della positiva verifica è conferita, con deliberazione della Giunta regionale, la delega all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

5. Qualora non sia stata istituita la Commissione locale di cui all'articolo 59 della legge regionale 5/2007, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, può conferire la delega per le sole funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'articolo 60, commi 1 e 4, della legge regionale 5/2007, purchè il responsabile dell'istruttoria o del procedimento paesaggistico possiedano adeguate competenze tecnico-scientifiche, attestate dal titolo di studio e dall'esperienza professionale in materia di tutela paesaggistico-ambientale.

6. In caso di accertata inosservanza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti per l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni, la Regione revoca la delega e la comunica al Comune interessato.

7. L'Elenco degli enti delegati è tenuto dal direttore del Servizio competente in materia di paesaggio. L'Elenco e ogni suo successivo aggiornamento sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

8. Il direttore del Servizio competente in materia di paesaggio approva i modelli standardizzati della documentazione necessaria per la richiesta di conferimento della delega delle funzioni amministrative in materia di paesaggio che sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Art. 11

(Commissione locale per il paesaggio)

1. I Comuni regolamentano la composizione, le modalità di nomina, le modalità di convocazione anche telematica, i requisiti di validità delle sedute e delle decisioni e la durata della Commissione locale nonché il gettone di presenza e il rimborso spese, di cui all'articolo 59, comma 2 bis, della legge regionale 5/2007, e la sostituzione dei componenti.

2. Con il regolamento comunale possono essere disciplinati ulteriori compiti della Commissione tra i quali l'espressione di pareri, valutazioni e stime nell'ambito di procedimenti di

compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del Codice nonché di pareri in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio nel più vasto contesto del governo del territorio.

3. I Comuni comunicano alla Regione, che provvede all'aggiornamento dell'elenco dei Comuni delegati pubblicato sul sito istituzionale della Regione, ogni eventuale modifica riguardante:

- a) l'eventuale decadenza della Commissione locale;
- b) le modifiche che incidono sull'ambito territoriale di competenza della Commissione locale nell'ambito della gestione associata delle funzioni amministrative in materia di paesaggio;
- c) il mancato rinnovo delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni in materia paesaggistica.

Art. 12 (Componenti)

1. La Commissione locale, organo di natura collegiale, è composta da almeno 3 componenti.

2. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario, diploma di laurea o diploma di scuola secondaria di 2° grado attinenti una delle seguenti materie:

- a) tutela paesaggistico - ambientale;
- b) storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
- c) restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- d) progettazione edilizia e architettonica;
- e) progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
- f) scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
- g) scienze geologiche.

3. La scelta dei componenti deve tenere in considerazione l'esperienza maturata in qualità di pubblico dipendente o nell'ambito della libera professione nelle materie sopra indicate nonché le eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. Il provvedimento di nomina deve dare atto della valutazione comparativa relativa agli specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia.

4. L'individuazione di tali esperti può essere richiesta ai vari ordini professionali al fine di acquisire l'indicazione di terne di professionisti tra quelli che maggiormente e più specificatamente operano nel campo della gestione del paesaggio.

5. I componenti della commissione locale devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.

6. Le Commissioni locali esprimono pareri obbligatori, congruamente motivati, in relazione ai procedimenti paesaggistici di competenza comunale. I pareri devono essere riportati nei verbali delle relative sedute e devono contenere la verifica della conformità dell'intervento con la disciplina del PPR, la compatibilità con il tipo di vincolo paesaggistico operante sull'immobile interessato, nonché la valutazione dell'inserimento paesaggistico dell'intervento in progetto.

Art. 13 (Incompatibilità)

1. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione locale i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione locale, nonché i componenti della Commissione edilizia del medesimo Comune.

2. Sono fatte salve tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso nonché la normativa regionale e statale di settore.

Art. 15 (*Rinvio dinamico*)

1. Il rinvio ai testi normativi contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16 (*Disposizioni transitorie*)

1. Le istanze già presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 149/2012 (Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)) sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. Le domande sono integrate su richiesta della Direzione competente entro i termini stabiliti nella richiesta di integrazione.

2. Sino all'emanazione della deliberazione di Giunta regionale prevista all'articolo 10, comma 2, continua a trovare applicazione la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati indicati criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del Codice.

Art. 17 (*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Regione 232 settembre 2009, n. 0268/Pres (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'articolo 61 comma 5 lett. a) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5);
- b) il decreto del Presidente della Regione 149/2012.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(riferito all'articolo 3, comma 2, lettera c))

Elenco di ulteriori interventi e opere di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata

1. Interventi di arredo e accessori quali:
 - 1.1. cartelli pubblicitari, insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari quando non ricompresi nei punti A 23 e B36 del DPR 31/2017;
 - 1.2. affissi, striscioni, manifesti, segnali indicatori, locandine e simili non temporanei, ovvero con dimensione superiore ai 10 mq quando non ricompresi nei punti A 23 e B 36 del DPR 31/2017;
2. Interventi a carattere temporaneo diversi da quelli ricompresi nel punto B 25 del DPR 31/2017 e nell'articolo 3 dell'Accordo quali:
 - 2.1. strutture temporanee di grandi dimensioni (con dimensioni superiori a 300 mq di superficie coperta e/o altezza superiore a 9 ml) di durata superiore ad una settimana;
 - 2.2. strutture temporanee di medie dimensioni (con dimensioni tra i 10 e a 300 mq di superficie coperta e/o altezza superiore a 9 ml) di durata superiore a un mese;
 - 2.3. strutture temporanee di piccole dimensioni (con meno di 10 mq di superficie) di durata superiore a 3 mesi;
3. Strutture stagionali collegate all'attività turistica, ai pubblici esercizi e al tempo libero diverse da quelle di cui all'articolo 3 dell'Accordo Mibact/Regione FVG e dei punti A 27 e A 28 del DPR 31/2017;
4. gli interventi elencati nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n. 1918 (Concessione di edificare. Opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali);
5. occupazione temporanea di suolo pubblico di durata superiore ai tre mesi con strutture mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, purché ciò non comporti modifiche permanenti allo stato dei luoghi;
6. prosecuzione di attività estrattiva nell'ambito della realizzazione di un progetto di coltivazione e ripristino in precedenza autorizzato ex articolo 82 del D.P.R. 616/1977;
7. pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi diverse da quelle ricomprese ai punti B14, B16 e B 17 del DPR 31/2017;
8. demolizioni, reinterri e scavi che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica e che non interessino la coltivazione di nuove cave;
9. realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici diversi da quelli ricompresi al punto B12 del DPR 31/2017;
10. collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici diversa da quella ricompresa al punto A17 del DPR 31/2017;
11. linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 Volt su palo e relative opere accessorie diverse da quelle ricomprese ai punti B23 e B37 del DPR 31/2017;
12. opere sportive che non creano volumetria diverse da quelle ricomprese ai punti A17 e B26 del DPR 31/2017;
13. interventi di taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali diversi da quelli ricompresi nell'articolo 3 dell'Accordo e nel punto A 25 del DPR 31/2017.

<input type="checkbox"/> residente in		via/borg.	
<input type="checkbox"/> persona fisica	<input type="checkbox"/> società	<input type="checkbox"/> impresa	<input type="checkbox"/> ente
Con riferimento al seguente bene:			
<input type="checkbox"/> fondo	<input type="checkbox"/> edificio	<input type="checkbox"/> unità immobiliare	
Sito in Comune di		Via	n. civ.
p.c.n.	Foglio/i	Mappale/i	
Soggetto al/i seguenti vincolo/i paesaggistico/i:			
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO (per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico - artt. 136, 141, 157 del D.lgs. 42/2004): _____			
<input type="checkbox"/> cose immobili	<input type="checkbox"/> ville, giardini, parchi	<input type="checkbox"/> complessi di cose immobili	<input type="checkbox"/> bellezze panoramiche
Estremi del provvedimento di tutela:			
PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs. 42/04):			
<input type="checkbox"/> territori costieri		<input type="checkbox"/> territori contermini ai laghi (fascia 300 metri)	
<input type="checkbox"/> fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi (fascia 150 metri)		<input type="checkbox"/> montagne sup. ai 1600 metri	
<input type="checkbox"/> ghiacciai e circhi glaciali	<input type="checkbox"/> parchi e riserve	<input type="checkbox"/> territori coperti da foreste e boschi	
<input type="checkbox"/> università agrarie e usi civici	<input type="checkbox"/> zone umide	<input type="checkbox"/> vulcani	<input type="checkbox"/> zone di interesse archeologico

CHIEDE / CHIEDONO IL RILASCIO

dell'**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO ORDINARIO**

dell'**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO**

dell'**ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER L'AVVENUTA ESECUZIONE DELLE SEGUENTI OPERE**

lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata con atto n. del, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata con atto n. del

lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

GLI INTERVENTI OGGETTO DELLA PRESENTE ISTANZA CONSISTONO IN (DESCRIZIONE PUNTUALE)

DICHIARA / DICHIARANO

in applicazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e sotto la propria responsabilità

- che i dati riportati nella presente istanza sono veritieri e che lo stato attuale e di progetto del bene interessato dall'intervento è rappresentato negli elaborati e nella documentazione fotografica allegati alla presente istanza;
- di essere a conoscenza che l'Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di Costruire, alla SCIA e agli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio;
- di essere a conoscenza che l'Autorizzazione Paesaggistica non è comprensiva né sostitutiva degli altri atti abilitativi necessari per l'esecuzione dell'opera
- che la documentazione tecnica allegata è stata redatta da _____ con sede in Comune di _____, Via _____, n. _____, Tel./cell. _____, Fax _____, e-mail/PEC _____, iscritto al n. _____ dell'Ordine/Collegio _____, della provincia di _____.

SI ALLEGANO (NELL'INVIO PEC MAX 15/20 MB):

- relazione paesaggistica / tecnica completa con i contenuti di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 (modello allegato 3 al regolamento regionale per APO – modello allegato 5 per ACP) o semplificata con i contenuti di cui all'allegato D del D.P.R. 31/2017 (modello allegato 4 al regolamento regionale).** *Inserire nella relazione la verifica di conformità alle prescrizioni del PPR FVG per gli specifici vincoli paesaggistici estratti dal WebGis*
- elaborati grafici progettuali** *(comprensivi di corografie complete e render – fotosimulazioni realistiche)*
- dichiarazione del progettista di conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento** *(nei casi previsti dalle norme)*
- dichiarazione del progettista per applicazione dell'art.167 del D.lgs. 42/2004 come da modello allegato** *(se istanza di A.C.P.)*
- 2 bolli (se dovuti) da € 16 con causali – 1) istanza – 2) Decreto di A.P.O / A.P.S. /A.C.P.** *(se cartacei incollare il primo sul presente modello da scansionare ai fini dell'invio telematico e inviare la scansione del secondo a parte)*
- fotocopia della carta d'identità del richiedente/dei richiedenti
- ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

Luogo e data

IL/ I RICHIEDENTE/I
(firma)

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento venga inoltrato al progettista:

(Nome, cognome) _____

con sede in Comune di _____, **Via** _____, **n.**

_____, **Tel./cell.** _____, **Fax**

_____ ,

e-mail/PEC _____ ,

DATA

IL PROGETTISTA INCARICATO
(firma e timbro)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:

Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

- il **Titolare del trattamento dei dati personali** di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e recapito: Tel. +39 040 3773710, email: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

- il **Responsabile della protezione dei dati (RPD)** è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; email: privacy@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it;

- il **Responsabile del trattamento dei dati personali** è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste – Tel. +39 040 373 7111.

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento paesaggistico, per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo del procedimento;

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore;

Diritti dell'interessato: in relazione al trattamento l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Preso atto dell'informativa, si acconsente al trattamento dei dati personali per gli adempimenti istruttori.

Luogo e data

Firma del richiedente

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.167 DEL DLGS 42/2004

OGGETTO: (inserire tutti i dati dell'istanza)

Il/La sottoscritto/a _____ con sede in Comune di _____, Via _____, n. _____, Tel./cell. _____, Fax _____, e-mail/PEC _____, iscritto al n. _____ dell'Ordine/Collegio _____

con riferimento alla presente richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e in applicazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- 1) che il presente accertamento di compatibilità viene presentato su istanza del proponente;
 che il presente accertamento di compatibilità viene richiesto in seguito al verbale di segnalazione di opere abusive * n. _____ di data _____ redatto da _____
- 2) ai sensi dell'art. 167, comma 4 che l'intervento ricade nella fattispecie di cui alla lettera a) / b) / o c) **
- 3) ai sensi dell'art. 167, comma 5, che:
 il danno ambientale è nullo e che non è stato conseguito profitto" ***
 che il danno ambientale e/o il profitto conseguito risulta inferiore alla sanzione minima di Legge;
 che si quantificano il danno ambientale e/o il profitto conseguito con apposita perizia di stima.

Data

Firma del progettista incaricato

* Nel caso della presenza di un verbale di segnalazione di opere abusive la comunicazione di avvio del procedimento sarà trasmessa anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente in quanto interessata dall'esito dell'Accertamento ai fini della possibile estinzione del reato di cui al comma 1 dell'art.181 del D.lgs. 42/2004.

** a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

*** La norma recita: "Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione (...)".

Qualora esistenti, si devono quantificare il danno ambientale e/o il profitto conseguito con perizia di stima.

Se il danno ambientale o il profitto conseguito esistono ma rimangono comunque inferiori alla sanzione minima attualmente prevista dalla norma (euro 516) si può dichiarare che il danno ambientale e/o il profitto conseguito “risulta inferiore alla sanzione minima di Legge”.

Nota: Danno ambientale è il costo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi. Il profitto, ai sensi del comma 1 dell'art.2 del D.M. 26 settembre 1997: “In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia”.

RELAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

Schema

1. RICHIEDENTE: (1)

Il/La sottoscritto/a				
avente titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica in qualità di:				
<input type="checkbox"/>	proprietario esclusivo			
<input type="checkbox"/>	comproprietario con i soggetti elencati nella tabella allegata			
<input type="checkbox"/>	avente titolo in qualità di con delega della proprietà allegata			
<input type="checkbox"/>	<i>Generalità del Proprietario:</i> cognome e nome			
	residente in	via/borg.		
<input type="checkbox"/>	persona fisica	<input type="checkbox"/>	società	
		<input type="checkbox"/>	impresa	
			<input type="checkbox"/>	ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: (2)

.....
.....
.....

3. DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza)

- residenziale ricettiva/turistica industriale/artigianale agricolo
 commerciale/direzionale altro

4. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

4.a USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)

- urbano agricolo boscato naturale non coltivato
 altro

4.b CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:

- centro o nucleo storico area urbana area periurbana territorio agricolo
tradizionale territorio agricolo industrializzato insediamento rurale (sparso e nucleo)
 insediamento agricolo area naturale area boscata ambito fluviale area
lacustre altro

4.c MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

- pianura versante crinale (collinare/montano) piana valliva (montana/collinare)
 altopiano/promontorio costa (bassa/alta) altro.....

4.d DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO E DELL'AREA DI INTERVENTO

La descrizione dovrà comprendere configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici)

diffusi), paesaggi agrari (assetto culturale tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centurazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie).

La descrizione dovrà essere corredata anche da una sintesi delle principali vicende storiche, da documentazione cartografica di inquadramento che ne riporti sinteticamente le fondamentali rilevazioni paesaggistiche, evidenziando le relazioni funzionali, visive, simboliche tra gli elementi e i principali caratteri di degrado eventualmente presenti.

5. VINCOLI PAESAGGISTICI D'INTERESSE PUBBLICO EX ARTT. 136, 141 E 157 DEL DLGS 42/2004 E/O DEI BENI TUTELATI PER LEGGE EX ART. 142

5.a ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO (per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico - artt. 136, 141, 157 del D.lgs. 42/04)

cose immobili; ville, giardini, parchi; complessi di cose immobili; bellezze panoramiche.

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate:

.....
.....
.....
.....

PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs. 42/04):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> territori costieri; | <input type="checkbox"/> territori contermini ai laghi (fascia 300 metri); |
| <input type="checkbox"/> fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi (fascia 150 metri); | |
| <input type="checkbox"/> montagne sup. ai 1600 metri; | <input type="checkbox"/> ghiacciai e circhi glaciali; <input type="checkbox"/> parchi e riserve; |
| <input type="checkbox"/> territori coperti da foreste e boschi; | <input type="checkbox"/> università agrarie e usi civici; |
| <input type="checkbox"/> zone umide; <input type="checkbox"/> vulcani; | <input type="checkbox"/> zone di interesse archeologico. |

5.b DESCRIZIONE E ANALISI

1. Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;

2. Indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).

6. FOTORILIEVO DELLO STATO DI FATTO

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. In particolare, la rappresentazione dei prospetti e degli *skylines* dovrà estendersi anche agli edifici contermini, per un'area più o meno estesa, secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento è visibile quando:

- la struttura edilizia o il lotto sul quale si interviene è inserito in una cortina edilizia;
- si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in uno spazio pubblico (piazze, slarghi, ecc.);
- si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in un margine urbano verso il territorio aperto.

Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento.

Nel caso di interventi su edifici e manufatti esistenti dovrà essere rappresentato lo stato di fatto della preesistenza, e andrà allegata documentazione storica relativa al singolo edificio o manufatto e con minor dettaglio all'intorno. Nelle soluzioni progettuali andrà curata, in particolare, la adeguatezza architettonica (forma, colore, materiali, tecniche costruttive, rapporto volumetrico con la preesistenza), del nuovo intervento con l'oggetto edilizio o il manufatto preesistente e con l'intorno basandosi su criteri di continuità paesaggistica laddove questi contribuiscono a migliorare la qualità complessiva dei luoghi.

7. ANALISI DELLO STATO DEL PROGETTO

Gli elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, dovranno rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto e comprendono:

1. inquadramento dell'area e dell'intervento/i: planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica regionale CTR - o ortofoto, nelle scale: 1:10.000, 1:5000, 1:2000 o di maggior dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere, raffrontabile - o coincidente - con la cartografia descrittiva dello stato di fatto, con l'individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da eseguire (tipologia, destinazione, dimensionamento);

2. area di intervento:

a) planimetria dell'intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con l'individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione). Sono anche da rappresentarsi le parti identificate, per le quali vanno previste soluzioni progettuali che garantiscano continuità paesistica con il contesto;

b) sezioni dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 1:500, 1:200, con indicazione di scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici;

3. opere in progetto:

a) piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, nonché l'indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale;

b) prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione delle volumetrie esistenti e delle parti inedificate, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, con indicazione di materiali, colori, tecniche costruttive con eventuali particolari architettonici;

c) testo di accompagnamento con la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. Il testo esplicita le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento alla tradizione locale ovvero alle esperienze dell'architettura contemporanea.

8. VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ PAESAGGISTICA

Indicazione dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in riferimento alla tipologia di intervento e relativa conformità. Conformità, in particolare:

- con la disciplina d'uso del PPR FVG;

- con le disposizioni a tutela del paesaggio degli strumenti urbanistici generali comunali qualora conformati al Piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007.

Verifica preliminare dell'allineamento dell'intervento alle prescrizioni vincolanti per gli specifici beni paesaggistici di cui al PPR FVG vigente – deve essere riportato l'estratto cartografico ricavato dal WEBGIS PPR FVG con evidenza dei beni tutelati e delle relative norme prescrittive rilevanti per l'intervento.

9. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA CON FOTOMODELLAZIONE REALISTICA

Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (*rendering* computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico.

Nel caso di interventi di architettura contemporanea (sostituzioni, nuove costruzioni, ampliamenti), la documentazione dovrà mostrare, attraverso elaborazioni fotografiche commentate, gli effetti dell'inserimento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento e l'adeguatezza delle soluzioni, basandosi su criteri di congruità paesaggistica (forme, rapporti volumetrici, colori, materiali).

Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di cantiere che a regime, con particolare riguardo per gli interventi da sottoporre a procedure di V.I.A. nei casi previsti dalla legge.

10. MISURE D'INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico (coerenti con le indicazioni PPR FVG vigente). Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione (sia visive che ambientali previste), nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza) **(3)**.

Per le misure di mitigazione si dovranno indicare:

- a) descrizione;
- b) realizzazione immediata o nel corso del tempo;
- c) grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.

Per le misure di compensazione si dovranno indicare:

- a) descrizione;
- b) realizzazione prima, dopo, durante la realizzazione dell'intervento;
- c) realizzazione all'interno dell'area di intervento, ai suoi margini o in un'area lontana e in tempi diversi da quelli dell'intervento (area deputata ad accogliere i contributi e le azioni di compensazione).

11. ULTERIORI INDICAZIONI PER INTERVENTI OD OPERE DI GRANDE IMPEGNO TERRITORIALE

Per tali fattispecie si rinvia all' art. 4 del DPCM 12/12/2005.

Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento

TIMBRO

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.

(2) L'oggetto dovrà essere completo come da domanda.

(3) Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. La relazione paesaggistica, sulla base della lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, fra cui la loro eventuale reversibilità, individua le misure di miglioramento previste, le misure di mitigazione e di compensazione e indica, quando possibile, le diverse soluzioni alternative esaminate e a conclusione la proposta di progetto motivatamente scelto tra queste. Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.

ALLEGATO 4
(riferito all'articolo 3)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E'
VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA (1)

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

1. RICHIEDENTE: (2)

Il/La sottoscritto/a			
avente titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica in qualità di:			
<input type="checkbox"/>	proprietario esclusivo		
<input type="checkbox"/>	comproprietario con i soggetti elencati nella tabella allegata		
<input type="checkbox"/>	avente titolo in qualità di con delega della proprietà allegata		
	<i>Generalità del Proprietario:</i> cognome e nome		
	residente in via/borg.		
<input type="checkbox"/>	persona fisica	<input type="checkbox"/>	società
<input type="checkbox"/>	impresa	<input type="checkbox"/>	ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: (3)

.....
.....
.....

3. OPERA CORRELATA A:

- edificio area di pertinenza o intorno dell'edificio lotto di terreno
 strade, corsi d'acqua territorio aperto

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

- temporaneo o stagionale permanente

5. DESTINAZIONE ED USO ATTUALE DEL SUOLO:

5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza)

- residenziale ricettiva/turistica industriale/artigianale agricolo
 commerciale/direzionale altro

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)

- urbano agricolo boscato naturale non coltivato
 altro

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:

- centro o nucleo storico area urbana area periurbana territorio agricolo
- insediamento rurale (sparso e nucleo) insediamento agricolo area naturale
- area boscata ambito fluviale area lacustre altro

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

- pianura versante crinale (collinare/montano) piana valliva (montana/collinare)
- altopiano/promontorio costa (bassa/alta) altro.....

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO sul quale sia riportato:

se ricadente in area urbana:

a) estratto stradario con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, numero civico;

se ricadente in territorio extraurbano o rurale

b) estratto WEBGIS PPR FVG e ORTOFOTO/ eventualmente CATASTO/CTR/IGM/

Sulla cartografia l'edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (minimo punti 4). L'estratto deve identificare agevolmente il sito tramite **la piattaforma web-gis FVG** ai fini della corretta identificazione dei vincoli.

c) estratto tavola P.R.G.C. e relative norme che evidenzino:

- l'edificio o sua parte;
- area di pertinenza/il lotto di terreno;
- l'intorno su cui si intende intervenire;

d) estratto degli strumenti di pianificazione paesaggistica e relative norme P.P.R. che evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento mediante una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici;

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (minimo fotogrammi 4)

Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica (coni di visuale).

10.a ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE

PUBBLICO DEL VINCOLO (per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico - artt. 136, 141, 157 del D. Lgs. 42/04):

- cose immobili; ville, giardini, parchi; complessi di cose immobili; bellezze panoramiche.

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate:

.....
.....
.....
.....

10.b PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D. Lgs. 42/04):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> territori costieri; | <input type="checkbox"/> territori contermini ai laghi (fascia 300 metri); |
| <input type="checkbox"/> fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi (fascia 150 metri); | |
| <input type="checkbox"/> montagne sup. ai 1600 metri; | <input type="checkbox"/> ghiacciai e circhi glaciali; <input type="checkbox"/> parchi e riserve; |
| <input type="checkbox"/> territori coperti da foreste e boschi; | <input type="checkbox"/> università agrarie e usi civici; |
| <input type="checkbox"/> zone umide; <input type="checkbox"/> vulcani; | <input type="checkbox"/> zone di interesse archeologico. |

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico (4)

.....

.....

.....

.....

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
(dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO: (5)

.....

.....

.....

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL' OPERA: (6)

.....

.....

.....

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: (7)

.....

.....

.....

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO. CONFORMITA' IN PARTICOLARE ALLA DISCIPLINA D'USO DEL PPR FVG E CON LE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL PAESAGGIO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI QUALORA CONFORMATI AL PPR FVG AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 5/2007.

.....

.....

.....

Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1) La definizione di tali opere è indicata nell'articolo 7 e nell'allegato B DPR 31/2017, e/o Nell'allegato 1 al regolamento regionale (che riporta un elenco di interventi riferiti all'articolo 2 dell'Accordo FVG/MIBAC).

(2) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.

(3) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 7 e all'allegato B DPR 31/2017, e/o nell'articolo 2 dell'Accordo FVG/MIBAC.

(4) Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo sintetico, i caratteri che effettivamente connotano l'immobile o l'area di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca l'opera da realizzare (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo). Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e della tipologia di intervento.

(5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserimenti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento.

(6) Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l'informazione sugli eventuali effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:

- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- caratteristiche architettoniche;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificato o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione.

Per i casi di alterazioni paesaggistiche sostanziali è prevista la fotomodellazione realistica.

(7) Qualificazione o identificazione dei elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato, che devono essere coerenti con le indicazioni contenute nel P.P.R.-FVG vigente.

RELAZIONE PER ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

1. RICHIEDENTE:

Il/La sottoscritto/a				
avente titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica in qualità di:				
<input type="checkbox"/>	proprietario esclusivo			
<input type="checkbox"/>	comproprietario con i soggetti elencati nella tabella allegata			
<input type="checkbox"/>	avente titolo in qualità di con delega della proprietà allegata			
<input type="checkbox"/>	<i>Generalità del Proprietario:</i> cognome e nome			
	residente in		via/borg.	
<input type="checkbox"/>	persona fisica	<input type="checkbox"/>	società	
		<input type="checkbox"/>	impresa	
			<input type="checkbox"/>	ente

2. DEFINIZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO DA SANARE: (1)

.....
.....
.....

3. OPERA CORRELATA A:

- edificio area di pertinenza o intorno dell'edificio lotto di terreno
 strade, corsi d'acqua territorio aperto

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

Breve descrizione dell'abuso.

5. DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza)

- residenziale ricettiva/turistica industriale/artigianale agricolo
 commerciale/direzionale altro

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:

- centro o nucleo storico area urbana area periurbana territorio agricolo
 insediamento rurale (sparso e nucleo) insediamento agricolo area naturale
 area boscata ambito fluviale area lacustre altro

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

- pianura versante crinale (collinare/montano) piana valliva (montana/collinare)
 altopiano/promontorio costa (bassa/alta) altro.....

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO sul quale sia riportato:

se ricadente in area urbana:

a) estratto stradale con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, numero civico;

se ricadente in territorio extraurbano o rurale

b) estratto WEBGIS PPR FVG e ORTOFOTO/ eventualmente CATASTO/CTR/IGM

Sulla cartografia l'edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (minimo punti 4). L'estratto deve identificare agevolmente il sito tramite la piattaforma *Web-Gis FVG* ai fini della corretta identificazione dei vincoli.

c) estratto tavola P.R.G.C. e relative norme che evidenzia:

- l'edificio o sua parte;
- area di pertinenza/il lotto di terreno;
- l'intorno su cui si intende intervenire;

d) estratto degli strumenti di pianificazione paesaggistica e relative norme P.P.R. che evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento mediante una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici;

9. VINCOLI PAESAGGISTICI D'INTERESSE PUBBLICO EX ARTT. 136, 141 E 157 DEL DLGS 42/2004 E/O DEI BENI TUTELATI PER LEGGE EX ART. 142

9.a ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO (per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico - artt. 136, 141, 157 del D.lgs. 42/2004):

cose immobili; ville, giardini, parchi; complessi di cose immobili; bellezze panoramiche.

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate:

.....

.....

.....

.....

9.b PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D. Lgs. 42/04):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> territori costieri; | <input type="checkbox"/> territori contermini ai laghi (fascia 300 metri); |
| <input type="checkbox"/> fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi (fascia 150 metri); | |
| <input type="checkbox"/> montagne sup. ai 1600 metri; | <input type="checkbox"/> ghiacciai e circhi glaciali; <input type="checkbox"/> parchi e riserve; |
| <input type="checkbox"/> territori coperti da foreste e boschi; | <input type="checkbox"/> università agrarie e usi civici; |
| <input type="checkbox"/> zone umide; <input type="checkbox"/> vulcani; | <input type="checkbox"/> zone di interesse archeologico. |

10. DESCRIZIONE DELLO STATO ORIGINARIO DELL'IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO DA SANARE (2)

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento e il contesto paesaggistico.

11. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL' OPERA DA SANARE: (3)

.....
.....
.....
.....

12. EVENTUALI INTERVENTI MINORI DI COMPLETAMENTO ANCORA DA ESEGUIRSI: (4)

.....
.....
.....

13. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE

Se si ritiene non sussista un danno ambientale fornire una motivazione.

14. QUANTIFICAZIONE DEL PROFITTO CONSEGUITO

Se si ritiene che il profitto sia assente o inferiore alla sanzione minima di Legge fornire una motivazione.

15. PERIZIA DI STIMA (se necessaria) (4)

Essa dovrà essere controfirmata dal committente e dal tecnico incaricato se soggetto diverso dal perito.

16. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLE DIFFORMITÀ DA SANARE.

Devono essere richiamati gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione riferentesi agli specifici vincoli interessati quali declinati nella disciplina d'uso del PPR FVG.

Firma del Richiedente

Firma e Timbro del Progettista

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1) La definizione dell'opera e/o dell'intervento da sanare deve essere completo come da domanda.

(2) Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade l'intervento da sanare, si dovranno descrivere i caratteri che effettivamente connotano l'immobile o l'area di intervento ed il contesto paesaggistico (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo). Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e della tipologia di intervento.

(3) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale in sanatoria e gli obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata: cromatismi dell'edificio; rapporto vuoto/pieni; sagoma; volume; caratteristiche architettoniche; copertura; pubblici accessi; impermeabilizzazione del terreno; movimenti di terreno/sbancamenti; realizzazione di infrastrutture accessorie; aumento superficie coperta; alterazione dello *skyline* (profilo dell'edificio o profilo dei crinali); alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale); interventi su elementi arborei e vegetazione.

(3) Se trattasi di piccole opere di completamento o mitigazione, possono essere associati alla sanatoria interventi ancora da eseguirsi purché migliorativi dello stato di fatto e compatibili con le prescrizioni vincolanti del PPR relative ai vincoli interessati, es. una demolizione non completa ma finalizzata alla sanatoria parziale d'un elemento ricostruito e correttamente inserito nel contesto.

(4) Per profitto conseguito si intende il vantaggio economico che il trasgressore ritrae dall'opera (comprensivo degli oneri non sostenuti per l'acquisizione delle autorizzazioni dovute): si calcola come differenza tra il valore delle opere difformi realizzate, alla data di effettuazione delle perizie, ed i costi sostenuti per l'esecuzione delle stesse (N.d.R. indicativamente può essere ricondotta alla percentuale di spese tecniche ed amministrative che sono riconosciute in fase di liquidazione delle lavorazioni al netto delle spese per materiali e lavorazioni stessi, dal 10-30% del valore delle opere eseguite).